

COMUNE DI MONGHIDORO	REGOLAMENTO ACUSTICO	Data: Gennaio 2005 Rev. 01
	<i>Redatto da AUSILIO S.r.l.</i>	Pagina 1 di 24

**ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE**
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Regolamento Acustico

COMUNE DI MONGHIDORO	REGOLAMENTO ACUSTICO	Data: Gennaio 2005 Rev. 01
	<i>Redatto da AUSILIO S.r.l.</i>	Pagina 2 di 24

INDICE

1	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	3
1.1	Zone Omogenee	3
1.2	Zone Particolari	4
1.3	Limiti Acustici	5
	CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO-VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE	5
1.4	Prescrizioni per le sorgenti sonore	6
1.5	Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica	8
2	ATTIVITÀ TEMPORANEE	9
2.1	Disposizioni generali	9
2.2	Cantieri	9
2.3	Attività Agricole	11
2.4	Manifestazioni temporanee	11
2.5	Attività rumorose in locali di pubblico spettacolo	15
2.6	Particolari sorgenti sonore	15
3	TRASFORMAZIONI TERRITORIALI	16
3.1	Piano Urbanistici Attuativi	16
3.2	Altri Interventi	17
3.3	Documentazione Acustica da allegare e procedure amministrative	18
3.4	Valutazioni	18
4	INTERVENTI SUL TRAFFICO E SUI SERVIZI PUBBLICI	19
4.1	Interventi sul traffico	19
4.2	Interventi sui servizi pubblici	19
4.3	Documentazione acustica da allegare	19
5	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI	20
6	AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA	21
7	DISPOSIZIONI FINALI	21
8	ALLEGATI	22

COMUNE DI MONGHIDORO	REGOLAMENTO ACUSTICO	Data: Gennaio 2005 Rev. 01
	<i>Redatto da AUSILIO S.r.l.</i>	Pagina 3 di 24

1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

1.1 Zone Omogenee

Ai sensi dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", il Comune di Monghidoro ha provveduto alla suddivisione dei territori secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Per la classificazione del territorio comunale - ai sensi dell'art. 4 della Legge 447/95 - si è fatto riferimento alla Delibera della Giunta Regionale n° 2053/2001.

La classificazione acustica, operata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 14/11/97, è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle classi individuate dalla legislazione citata:

CLASSE I: Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali

Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III: Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

CLASSE IV: Aree di intensa attività umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Non si è ritenuto corretto classificare alcuna area di questo comune in Classe VI "Aree esclusivamente Industriali" in quanto nessuna area ne presenta le caratteristiche per estensione e monofunzionalità.

La classificazione acustica è riportata per l'intero territorio comunale su cartografia in scala 1:5.000.

In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore già richiamata, al Piano Regolatore Generale.

COMUNE DI MONGHIDORO	REGOLAMENTO ACUSTICO	Data: Gennaio 2005 Rev. 01
	<i>Redatto da AUSILIO S.r.l.</i>	Pagina 4 di 24

1.2 Zone Particolari

Fasce di pertinenza stradale

Il DPR 142 del 30 marzo 2004 stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali.

“Le infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, nonché dall'allegato 1 al presente decreto:

- A. *autostrade;*
- B. *strade extraurbane principali;*
- C. *strade extraurbane secondarie;*
- D. *strade urbane di scorrimento;*
- E. *strade urbane di quartiere;*
- F. *strade locali.*

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:

- a) *alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti;*
- b) *alle infrastrutture di nuova realizzazione.*

I valori limite di immissione stabiliti dal presente decreto sono verificati, in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998, e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.

Per le infrastrutture stradali di tipo A., B., C., D., E. ed F., le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1.

Nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda più distante denominata fascia B.

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente.”

Aree adibite a manifestazioni temporanee

Per queste aree è prevista la deroga ai limiti come disciplinato dalla Legge 447/95 art.6 comma 1 lettera h).

Le attività temporanee che comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi (ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera h della Legge 447/95) possono essere autorizzate anche in deroga alle disposizioni vigenti sui limiti di rumorosità.

Relativamente alle attività di carattere temporaneo, allo stato attuale, il Sindaco, sentita l'ARPA, stabilisce con il provvedimento autorizzativo il valore eventualmente ammissibile in eccedenza al limite di accettabilità del rumore, in relazione alle apparecchiature impiegate e alle caratteristiche della zona in cui si svolge l'attività specifica.

Le deroghe potranno essere concesse soltanto dopo che il tecnico competente abbia verificato l'impossibilità di rispettare i limiti di legge nonostante la realizzazione di tutti gli accorgimenti tecnici di mitigazione acustica adottabili e comunque la deroga verrà concessa non oltre i limiti assoluti della classe sesta (70 dB(A)) fissati al perimetro esterno delle zone nelle quali si colloca l'attività rumorosa senza considerare in questo caso i limiti differenziali.

COMUNE DI MONGHIDORO	REGOLAMENTO ACUSTICO	Data: Gennaio 2005 Rev. 01
	<i>Redatto da AUSILIO S.r.l.</i>	Pagina 5 di 24

1.3 Limiti Acustici

Limiti di zona

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

• valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

• valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:

a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;

• valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

• valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO-VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE			
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe I	Aree particolarmente protette	50	40
Classe II	Aree prevalentemente industriali	55	45
Classe III	Aree di tipo misto	60	50
Classe IV	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe V	Aree prevalentemente industriali	70	60

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO-VALORI DI QUALITÀ			
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe I	Aree particolarmente protette	47	37
Classe II	Aree prevalentemente industriali	52	42
Classe III	Aree di tipo misto	57	47
Classe IV	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe V	Aree prevalentemente industriali	67	57

COMUNE DI MONGHIDORO	REGOLAMENTO ACUSTICO	Data: Gennaio 2005 Rev. 01
	<i>Redatto da AUSILIO S.r.l.</i>	Pagina 6 di 24

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO-VALORI LIMITE DI EMISSIONE			
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe I	Aree particolarmente protette	45	35
Classe II	Aree prevalentemente industriali	50	40
Classe III	Aree di tipo misto	55	45
Classe IV	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe V	Aree prevalentemente industriali	65	55

NB. Tutti i valori sono espressi in dB(A)

1.4 Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture stradali per le quali valgono i limiti del Decreto del presidente della Repubblica n. 142 del 30 marzo 2004, riportati nelle tabelle seguenti.

Tabella 1 – Strade di nuova realizzazione

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo DM 6/11/2001 – Norme funz. o geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm del 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

(*) Per le scuole vale solo il limite diurno

COMUNE DI MONGHIDORO	REGOLAMENTO ACUSTICO	Data: Gennaio 2005 Rev. 01
	<i>Redatto da AUSILIO S.r.l.</i>	Pagina 7 di 24

Tabella 2 – Strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Norme CNR 1980 e direttiva PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm del 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

(*) Per le scuole vale solo il limite diurno

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

COMUNE DI MONGHIDORO	REGOLAMENTO ACUSTICO	Data: Gennaio 2005 Rev. 01
	<i>Redatto da AUSILIO S.r.l.</i>	Pagina 8 di 24

1.5 Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica

Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso.

In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

a) SITUAZIONI DI COMPATIBILITA'

Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A).

In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

b) SITUAZIONI DI POTENZIALE INCOMPATIBILITA'

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto.

Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un P.d.R.A. come al successivo punto c).

c) SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), ed in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona.

In questo caso deve essere redatto un Piano di Risanamento Acustico che individui l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individui le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

COMUNE DI MONGHIDORO	REGOLAMENTO ACUSTICO	Data: Gennaio 2005 Rev. 01
	<i>Redatto da AUSILIO S.r.l.</i>	Pagina 9 di 24

2 ATTIVITÀ TEMPORANEE

2.1 Disposizioni generali

1. In attuazione dell'art. 6 della Legge 447/1995, dell'art.11 c.1 della Legge Regionale 9 maggio 2001 n.15, della deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2002 n.45, il presente capo detta norme e regola le modalità e criteri per il rilascio delle autorizzazioni comunali per particolari attività, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.
2. I parametri di misura riportati nelle Tabelle di cui ai punti 2.4 e 2.5 del presente regolamento sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:
 - a) L_{Aeq} come definito dal DPCM 16/301998, TM (tempo di misura) > 10'; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
 - b) $L_{A_{slow}}$ definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica.
Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti totali o impulsive).
L'attività di controllo è demandata all'ARPA per quanto riguarda i rilievi tecnici e strumentali e al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.
3. Per tutto quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge statale e regionale vigenti in materia.

2.2 Cantieri

1. All'interno dei cantieri edili, stradali e assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
2. In attesa delle norme specifiche di cui all'art.3, comma 1, lett.g) della Legge n.447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
3. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20.
4. L'esecuzione di lavori disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

COMUNE DI MONGHIDORO	REGOLAMENTO ACUSTICO	Data: Gennaio 2005 Rev. 01
	<i>Redatto da AUSILIO S.r.l.</i>	Pagina 10 di 24

5. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite $L_{Aeq} = 70 \text{ dB(A)}$, con tempo di misura (T_M) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

6. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di $L_{Aeq} = 65 \text{ dB(A)}$, con T_M (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.

7. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine lavori.

8. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, nè si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

9. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è automaticamente concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva, senza necessità di istanza alcuna.

10. Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.

11. In via generale se i cantieri non hanno ricettori nelle immediate vicinanze o, comunque, nel raggio di 50 metri dal cantiere stesso, oppure quando la natura degli scavi o dei lavori è tale da non presupporre il superamento dei limiti, costituisce facoltà e non obbligo la presentazione di documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale nelle fattispecie di seguito disposte, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti.

12. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati è subordinato a denuncia di inizio attività di cui all'art.19 della legge n.241/1990 da presentare allo Sportello unico per le attività produttive in conformità alla modulistica in dotazione allo Sportello unico per le attività produttive stesso almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di chiedere integrazioni, espletare controlli o inibire l'attività.

13. Le attività di cantiere che per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, che non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore e il rispetto dei limiti di orario sopra individuati, sono subordinate al rilascio di specifica autorizzazione in deroga. A tal fine va presentata domanda allo Sportello unico per le attività produttive in conformità alla modulistica in dotazione allo Sportello unico per le attività produttive stesso almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. L'autorizzazione in deroga è rilasciata tenendo conto del contesto del luogo previa acquisizione del parere di ARPA, e, può essere subordinata alla presentazione della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

14. Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere ai fini del rilascio dell'autorizzazione in

COMUNE DI MONGHIDORO	REGOLAMENTO ACUSTICO	Data: Gennaio 2005 Rev. 01
	<i>Redatto da AUSILIO S.r.l.</i>	Pagina 11 di 24

deroga.

2.3 Attività Agricole

1. Ai sensi del comma 3 dell'art.11 della legge regionale 9 maggio 2001 n. 15 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con attrezzature e macchinari finalizzati all'attività agricola, che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'utilizzo in orario diurno (06.00 - 22.00) delle attrezzature e dei macchinari. Le eccezionalità meteo-climatiche giustificano l'utilizzo di particolari macchinari finalizzati alla protezione delle colture dal gelo anche in orario notturno (22.00 - 06.00).

2.4 Manifestazioni temporanee

1. Sono manifestazioni a carattere temporaneo soggette alle disposizioni del presente regolamento i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, ecc. con l'impiego di sorgenti sonore amplificate o non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito. Rientrano nella medesima disciplina le attività musicali dettagliatamente individuate nel c.11 del presente articolo.

2. Le manifestazioni ubicate nelle aree di cui all'art.4, c.1, lett. a) della legge 447/1995 e in coerenza con quanto previsto nell'art. A- 15 della L. R. n.20/2000 devono di norma rispettare i limiti di seguito indicati:

A) Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc.) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sottoindicati.

I valori di cui alla presente tabella non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga.

COMUNE DI MONGHIDORO	REGOLAMENTO ACUSTICO	Data: Gennaio 2005 Rev. 01
	<i>Redatto da AUSILIO S.r.l.</i>	Pagina 12 di 24

SITO	Affluenza	N° max giorni per sito	Durata	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LAslow	Limite orario
Individuazione in base alla zonizzazione acustica del territorio	Afflusso atteso > 5000 persone	5	5h	70	75	24
	Afflusso atteso > 300 persone		5h	65	70	23,30 (1) 00,30 (2)

Note: (1) feriali e festivi – (2) venerdì e prefestivi

3. Le manifestazioni ubicate nelle altre aree sono di norma consentite secondo i criteri e i limiti di seguito indicati:

COMUNE DI MONGHIDORO	REGOLAMENTO ACUSTICO	Data: Gennaio 2005 Rev. 01
	<i>Redatto da AUSILIO S.r.l.</i>	Pagina 13 di 24

Cat.	Tipologia di manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N. max di gg per sito	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LASlow	Limite orario
1	Concerti all'aperto svolti singolarmente o nell'ambito di festival, sagre, ecc	>1000	4h	3 non consecutivi	95	100	24,00
2	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	>1000	4h	10	70	75	24,00
3	Concerti all'aperto svolti singolarmente o nell'ambito di festival sagre, ecc.	>200	4h	12 non consecutivi	85	90	24,00
4	Discoteche e similari all'aperto e arene estive (*)	>200	5h	16 non consecutivi	70	75	24,00
5	Attività musicali all'aperto quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, circoli privati ecc.	<200	4h	16 massimo 2 volte alla settimana	70	75	23,30
6	Attività musicali e di spettacolo svolte all'interno (al chiuso) dei locali di esercizio a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, circoli privati, ecc..	<200	4h	16 da intendersi come deroghe ai limiti	(**)	(**)	24,00

(*) Le discoteche e le arene estive all'aperto e le attività di cui al punto 5 e 6 della tabella di cui sopra sono attività non temporanee che possono essere autorizzate autorizzate in deroga al limite di immissione assoluto tenendo conto che devono, comunque, rispettare il limite di immissione differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

(**) In tutti i casi di attività non temporanee e per eventi eccezionali riferibili a poche giornate per anno è autorizzabile la deroga anche al valore di immissione differenziale ma non potrà essere superato il limite LAeq all'interno dell'edificio più esposto di 65dB "A" misurato a finestra aperta se l'attività è svolta in edificio diverso, e di 55dB"A" a finestra chiusa se l'attività è svolta nello stesso edificio.

COMUNE DI MONGHIDORO	REGOLAMENTO ACUSTICO	Data: Gennaio 2005 Rev. 01
	<i>Redatto da AUSILIO S.r.l.</i>	Pagina 14 di 24

4. L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle di cui sopra tiene conto anche delle prove tecniche degli impianti audio. Per motivi eccezionali il limite orario di cui alla tabella che precede, nonché il numero massimo di giorni per sito di cui alla tabella che precede, nonché la loro consecutività possono essere oggetto di deroga a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle caratteristiche dell'evento (la deroga può essere estesa anche alle fattispecie di cui ai commi 9 e 11 seguenti).

5. Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14.11.1997.

6. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è di norma consentito oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari stabiliti nelle tabelle di cui sopra, anche nel rispetto del limite di esposizione al pubblico.

7. In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti dovrà essere rispettato il limite di 108dB (A) LASmax da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupata dal pubblico.

8. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni di cui al c.1 del presente articolo che rispettano i limiti di orario e di rumore sopra indicati nelle tabelle di cui al c.2 e c.3 sono subordinate a denuncia di inizio attività di cui all'art.19 della legge n.241/1990 da presentare al Settore Sportello Unico almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività in conformità alla modulistica in dotazione al citato Servizio, congiuntamente alla domanda per la manifestazione di pubblico spettacolo. Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale, di esentare il denunciante dalla presentazione della relazione di un tecnico competente in acustica, quando il contesto dei luoghi in cui l'attività si svolge (assenza di ricettori nelle immediate vicinanze, strumenti musicali privi di amplificazione o di limitata potenza ecc.) lo consente, oppure di esentare lo stesso se è già stata presentata una relazione di impatto acustico in una edizione precedente e la manifestazione si ripete con gli stessi allestimenti temporanei e sorgenti rumorose posizionati nella stessa maniera, oppure di chiedere integrazioni, espletare controlli o inibire l'attività nel caso in cui non sussistano le condizioni per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

9. Le manifestazioni occasionali che per motivi eccezionali e documentabili non siano in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle sopra indicate sono subordinate al rilascio di specifica autorizzazione in deroga. A tal fine va presentata domanda al Settore Sportello Unico in conformità alla modulistica in dotazione al Servizio citato almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale congiuntamente alla domanda per la manifestazione di pubblico spettacolo. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA con l'obbligo di presentazione di apposita planimetria in scala adeguata con individuazione del posizionamento ed orientamento delle casse acustiche ed indicazione dei ricettori sensibili.

10. Le manifestazioni previste in adiacenza alle aree particolarmente protette quali le aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.

11. Le fattispecie di cui al punto 5 e 6 della tabella di cui al c.3 del presente articolo individuano le attività musicali e di spettacolo che usualmente vengono svolte nei pubblici esercizi e nei circoli privati come attività di "piano-bar", come i concerti, le audizioni musicali e ogni altra forma di spettacolo o trattenimento musicale, indetti all'interno dei locali del pubblico esercizio o circolo privato o in un area esterna adiacente al pubblico esercizio o circolo privato, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico. Le attività musicali di cui al presente comma svolte all'interno di condomini o nelle immediate adiacenze di case di civile

COMUNE DI MONGHIDORO	REGOLAMENTO ACUSTICO	Data: Gennaio 2005 Rev. 01
	<i>Redatto da AUSILIO S.r.l.</i>	Pagina 15 di 24

abitazione comportano sempre la presentazione di una relazione di un tecnico competente in acustica ambientale, unitamente alla denuncia di inizio attività nel caso di rispetto dei limiti di cui alla tabella sopra riportata, oppure unitamente alla domanda di autorizzazione in deroga nel caso di superamento dei limiti definiti dal D.P.CM. 14/11/1997.

2.5 Attività rumorose in locali di pubblico spettacolo

1. Le attività rumorose con caratteri di permanenza svolte nei locali di pubblico spettacolo (ad es. sale cinematografiche, sale da ballo, teatri, impianti sportivi, ecc.) sono subordinate a valutazione di impatto acustico, che va richiesta in tutti i casi di realizzazione ex novo della struttura, trasformazione o consistente modifica, in sede di presentazione della pratica allo Sportello unico per le attività produttive.
2. Nei subentri nella gestione dei locali di pubblico spettacolo di cui sopra, la valutazione di impatto acustico non deve essere prodotta all'Amministrazione Comunale solo nel caso in cui il cedente avesse già provveduto in tal senso con il parere favorevole di ARPA e la struttura non viene modificata in sede di subentro.

2.6 Particolari sorgenti sonore

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alla 13 e dalle 15 alle 19. Nei giorni festivi ed al sabato tale uso è consentito dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 16 alle 19.
2. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.
3. L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art.59 del Regolamento del Codice della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle 19.
4. L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - a) fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo ≥ 3 min;
 - b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai a distanza inferiore a 100 m.
5. L'uso dei canoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - a) fascia oraria: divieto di impiego dei canoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
 - b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi;
 - c) periodo di utilizzo dei dispositivi: dall'1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

COMUNE DI MONGHIDORO	REGOLAMENTO ACUSTICO	Data: Gennaio 2005 Rev. 01
	<i>Redatto da AUSILIO S.r.l.</i>	Pagina 16 di 24

3 TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune di Monghidoro, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

3.1 Piano Urbanistici Attuativi

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme vengono considerati Piani Attuativi: i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di Recupero, i Programmi di Riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi devono garantire:

- ?? Entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui al Capo I relativi alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;
- ?? nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei valori limite di cui al Capo I, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

I Piani Attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono risultare variazioni per più di 5 dB(A).

Ai Piani Attuativi dovrà essere allegata la "**Documentazione di Impatto Acustico (DO.IM.A.)**" o la "**Documentazione Previsionale del Clima Acustico (D.P.C.A.)**", che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capo I considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore dei Piani Attuativi.

I Piani Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classe di zonizzazione acustica, una o più, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali,...).

L'approvazione dei Piani Attuativi può prevedere il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto, in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.

L'assenza della DO.IM.A. o della D.P.C.A è causa di improcedibilità della domanda.

COMUNE DI MONGHIDORO	REGOLAMENTO ACUSTICO	Data: Gennaio 2005 Rev. 01
	<i>Redatto da AUSILIO S.r.l.</i>	Pagina 17 di 24

3.2 Altri Interventi

E' fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio del Permesso di Costruire e dalla Denuncia di Inizio Attività la **Documentazione di Impatto Acustico (DO.IM.A.)** per gli interventi relativi alle seguenti attività:

- a) opere soggette a V.I.A. e Val.S.I.A.;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi;
- d) impianti sportivi e ricreativi;
- e) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
- f) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
- g) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi;
- h) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- i) ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali;
- j) parcheggi, aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
- k) cave;
- l) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
- m) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- n) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al DLgv 30/4/92, n. 285, e successive modificazioni;

L'assenza della DO.IM.A. è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Solo nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto di DO.IM.A. non comporta la presenza di sorgenti sonore significative si ritiene sufficiente una dichiarazione dello stesso tecnico, su modulistica predisposta dell'Amministrazione Comunale, in sostituzione della DO.IM.A.

Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla classificazione acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti.

E' fatto obbligo di produrre una **Documentazione Previsionale del Clima Acustico (D.P.C.A.)** delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n).

La D.P.C.A. deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica di cui al Capo I, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di

COMUNE DI MONGHIDORO	REGOLAMENTO ACUSTICO	Data: Gennaio 2005 Rev. 01
	<i>Redatto da AUSILIO S.r.l.</i>	Pagina 18 di 24

attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.

L'assenza della D.P.C.A. è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

3.3 Documentazione Acustica da allegare e procedure amministrative

Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme dovranno essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95.

Le documentazioni acustiche da allegare è finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle sovraordinate.

La dettagliata definizione della documentazione acustica essenziale al rispetto delle presenti norme e di quelle sovraordinate e delle procedure amministrative è individuata dagli allegati al presente regolamento.

3.4 Valutazioni

Per le valutazioni delle compatibilità degli interventi sotto il profilo acustico si fa riferimento ai limiti riportati nel punto 1.3. delle presenti norme tecniche e alla normativa sovraordinata vigente al momento della presentazione della documentazione (di impatto acustico e di previsione del clima acustico).

Limitatamente alle nuove previsioni residenziali discendenti dal PRG vigente, per gli interventi appartenenti alla II e III classe acustica, qualora nella Documentazione Previsionale del Clima Acustico venga dimostrato che:

- il contesto urbanistico dell'intervento non permetta organizzazioni plani-volumetriche funzionali alla ottimizzazione del clima acustico;
 - non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica;
 - non siano tecnicamente raggiungibile i limiti previsti dalle classe di riferimento;
- è possibile ottenere una valutazione positiva, in deroga ai limiti, qualora:
- sia comunque garantito il rispetto della IV classe acustica;
 - sia garantito il rispetto dei requisiti contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 *“Determinazione dei requisiti acustici degli edifici”*.

COMUNE DI MONGHIDORO	REGOLAMENTO ACUSTICO	Data: Gennaio 2005 Rev. 01
	<i>Redatto da AUSILIO S.r.l.</i>	Pagina 19 di 24

4 INTERVENTI SUL TRAFFICO E SUI SERVIZI PUBBLICI

L'organizzazione del traffico e dei principali servizi pubblici del Comune di Monghidoro, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

4.1 Interventi sul traffico

I principali provvedimenti sulla disciplina del traffico sono sottoposti a Valutazione di Impatto Acustico.

Sono in particolare soggetti a Valutazione di Impatto Acustico:

- le revisioni del Piani Generale Urbano del Traffico;
- i Piani Particolareggiati del Traffico Urbano;

4.2 Interventi sui servizi pubblici

Le principali riorganizzazioni dei servizi pubblici urbani sono sottoposti a Valutazione di Impatto Acustico.

A tale proposito sono, in particolare, soggetti a Valutazione di Impatto Acustico i seguenti servizi:

- trasporto pubblico urbano;
- raccolta rifiuti e pulizia delle strade.

4.3 Documentazione acustica da allegare

Per gli interventi suddetti è necessario produrre una documentazione d'impatto acustico capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dall'attuazione dell'intervento.

La documentazione dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico conseguenti all'intervento.

La documentazione da produrre per la valutazione comprende:

- la rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione dell'intervento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione.
- valutazione della compatibilità acustica dell'intervento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto. Tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona.
- descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi D.P.C.M. 5/12/97.

COMUNE DI MONGHIDORO	REGOLAMENTO ACUSTICO	Data: Gennaio 2005 Rev. 01
	<i>Redatto da AUSILIO S.r.l.</i>	Pagina 20 di 24

5 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limiti di cui al capo I punto 1.3 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,45 a € 5.164,57 in analogia a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della L.447/95. Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato apposito decreto ai sensi della L. 447/95.

In caso di mancata presentazione della DO.IM.A. o della D.P.C.A., nei casi nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, lo Sportello Unico per l'Edilizia e per le Attività Produttive provvede a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dalle richieste di integrazione comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativi. Le violazioni al presente Regolamento sono soggette ad una sanzione da € 258,23 a € 10.329,14 così come disposto dall'art. 10 comma 3 della L. 447/95.

COMUNE DI MONGHIDORO	REGOLAMENTO ACUSTICO	Data: Gennaio 2005 Rev. 01
	<i>Redatto da AUSILIO S.r.l.</i>	Pagina 21 di 24

6 AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale. L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:

1. all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al PRG;
2. all'atto dei provvedimenti di approvazione dei PP attuativi del PRG limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento in materia di inquinamento acustico derivante da particolari attività che si intende espressamente abrogato nonché gli articoli del Regolamento di Igiene in contrasto con le disposizione delle presente normativa.

COMUNE DI MONGHIDORO	REGOLAMENTO ACUSTICO	Data: Gennaio 2005 Rev. 01
	<i>Redatto da AUSILIO S.r.l.</i>	Pagina 22 di 24

8 ALLEGATI

Documentazione di Impatto Acustico (DO.IM.A.)

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

Nel caso che la previsione dei livelli acustici sia stata ottenuta tramite calcolo teorico, dovrà esserne data illustrazione.

Tale documentazione dovrà di norma contenere una relazione tecnica illustrativa ed elaborati cartografici.

Contenuti della relazione tecnica illustrativa:

1. descrizione dell'attività.
2. descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia adeguata (vedi b)
3. descrizione delle sorgenti di rumore:
 - ? Analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni all'unità immobiliare; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia: planimetrie e prospetti;
 - ? Valutazione del volume di traffico indotto presumibile, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;
 - ? Indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo.
4. indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
5. indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento da rilievi fonometrici, specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione (in tal caso dovranno essere descritti tipologia ed accuratezza del modello).
6. indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.
7. valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto e verifica del rispetto dei limiti di zona, del criterio differenziale di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 e dei limiti di rumore delle sorgenti per cui sono previsti specifici decreti di cui al Capo I.
8. descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e

COMUNE DI MONGHIDORO	REGOLAMENTO ACUSTICO	Data: Gennaio 2005 Rev. 01
	<i>Redatto da AUSILIO S.r.l.</i>	Pagina 23 di 24

ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

Contenuti degli elaborati cartografici:

- a) copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia
- b) stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- c) indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro, specificando indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;
- d) mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto.

Documentazione Previsionale del Clima Acustico (D.P.C.A.)

La documentazione previsionale del clima acustico comprende:

1. rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione del nuovo insediamento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
2. valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili da questo previsti; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto; tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona;
3. descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi D.P.C.M. 5/12/97.

Nel caso di Piani Attuativi la documentazione previsionale del clima acustico dovrà essere integrata da:

- quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto;
- eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento relativo al comparto;
- valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;

COMUNE DI MONGHIDORO	REGOLAMENTO ACUSTICO	Data: Gennaio 2005 Rev. 01
	<i>Redatto da AUSILIO S.r.l.</i>	Pagina 24 di 24

eventuale proposta di classificazione acustica del comparto oggetto dell'intervento secondo le destinazioni d'uso previste; la proposta di nuova zonizzazione deve essere effettuata sulla base degli stessi parametri impiegati nella redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale; al fine di evitare una microsuddivisione di zone acustiche si individua una soglia minima indicativa di superficie territoriale pari a 10.000 mq, al di sotto della quale non è possibile riclassificare il comparto oggetto dell'intervento, se non per Classi I;

verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati e con l'indicazione del livello di precisione, del rispetto dei limiti di zona previsti all'interno ed all'esterno del comparto;

descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore.

La loro completa realizzazione è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica essi risultino destinati.

I monitoraggi devono essere eseguiti tenendo conto delle seguenti indicazioni:

conformità alle norme di riferimento;

caratterizzazione delle singole sorgenti e del loro contributo in relazione ai tempi di riferimento diurno e notturno;

localizzazione dei ricettori (altezza e dislocazione degli edifici).

Per quanto riguarda il monitoraggio finalizzato ad accertare l'impatto acustico delle infrastrutture stradali sul comparto d'intervento, questo può essere realizzato con tecniche di campionamento rappresentative delle variazioni di rumorosità che si determinano nel tempo di riferimento (come previsto dall'allegato C, comma 2 del DM 16/03/98).

Contenuti degli elaborati cartografici:

a) Copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;

b) Stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;

c) Indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;

d) Caratterizzazione delle diverse sorgenti e quantificazione del contributo acustico di ciascuna di esse;

e) Mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto e/o quantificazione puntuale dei livelli acustici sui principali ricettori presenti.